



DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977;

VISTA la L.R. n. 116 del 7 novembre 1980;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n. 6137 del 28/5/1999, pubblicato nella G.U.R.S. n. 39 del 20/8/1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. n. 10 del 15 maggio 2000;

VISTO il D.P.R.S. n. 4370 del 06/08/1966 pubblicato nella G.U.R.S. n. 39 del 13/08/1966, con il quale è stato sottoposto a vincolo di notevole interesse pubblico ai sensi della L. n. 1497/1939, oggi D. Lgs. n. 42/2004, parte del territorio comunale di Agrigento, comprendente la Valle dei Templi e "punti di vista della città sulla valle";

VISTO l'articolo 167 del D.Lgs. n. 42/2004, e s.m.i.;

VISTO il D.P.Reg. n. 2413 del 18/04/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 167 del 10/04/2018;

VISTA la Deliberazione della Giunta della Regione Siciliana n. 265 del 14/06/2020 con la quale la Giunta Regionale dispone di confermare all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Regionale del Dipartimento BB.CC. e I.S. per anni uno;

VISTO il D.P.R.S. n. 2806 del 19/06/2020 con il quale è confermato all'Ing. Sergio Alessandro l'incarico di Dirigente Regionale del Dipartimento BB.CC. e I.S. per anni uno;

VISTO il D.D.G. n. 1971 del 24/06/2020, con cui si conferma quanto disposto con il D.D.G. n. 1282 del 10/05/2020, con il quale il Dirigente responsabile del Servizio Tutela e Acquisizioni del Dipartimento è delegato alla firma dei provvedimenti sanzionatori in materia di tutela del paesaggio;

VISTA la Deliberazione n. 172 con cui la giunta Regionale Siciliana in data 14/05/2020 ha approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento e il Bilancio Gestionale per il triennio 2020/2022;

VISTA la L.R. n.1 del 20/01/2021, pubblicata su S.O. n. 1 della G.U.R.S. n. 3 del 22/01/2021;

VISTO il D.D.S. 3401 del 04/07/2018 di cui è stata presa nota al n. 2601 del 11/10/2018 (accertamento n. 2082) da parte della Ragioneria Centrale dell'Assessorato Beni Culturali con il quale è stato comminato nei confronti della sig.ra XXXX, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, il pagamento della indennità pecuniaria di € 5.799,18 per la realizzazione di un appartamento sito al primo piano facente parte di un edificio a cinque elevazioni f.t. con copertura a falde;

RILEVATO che nel citato D.D.S. 3401/2018 è stato erroneamente riportato quale vincolo di tutela paesaggistica operante in quella zona all'epoca di realizzazione dell'abuso edilizio in questione il Piano Territoriale Paesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11,15 ricadenti nella provincia di Agrigento, adottato con D.A. n. 7 del 29/7/2013 anziché quello corretto di cui al sopracitato D.P.R.S. n. 4370/1966;

RITENUTO per tale ragione di dover annullare il più volte citato D.D.S. 3401 del 04/07/2018;

ACCERTATO che la Sig.ra XXXX, in assenza della necessaria e preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali di Agrigento, ha effettuato, nel Comune di XXXX le seguenti opere:

1. appartamento sito al primo piano facente parte di un edificio a cinque elevazioni fuori terra con copertura a falde.

CONSIDERATO che le opere suddette sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 22/1/2004 e s.m.i., perché realizzate in assenza di autorizzazione da parte della Soprintendenza di Agrigento;

VISTA la nota prot. n. **7524 del 17/07/2020** con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento ha rettificato in autotutela il nulla osta già emesso dalla stessa Soprintendenza con nota prot. n. 4784/4 del 16/05/2018, con il quale è stato rilasciato il preavviso di accertamento di compatibilità paesaggistica, poiché l'area di sedime dell'immobile in questione è tutelata ai sensi dell'art. 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio in virtù del D.P.R.S. n. 4370 del 06/08/1966;

VISTA la medesima nota prot. n. **7524 del 17/07/2020** e l'allegata perizia con cui la Soprintendenza di Agrigento ha determinato, ai sensi dell'art.167 del citato D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. e dell'art. 4 del D.I. 26/09/1997, in € 2.432,11 il profitto conseguito per la realizzazione delle opere abusive, assimilate alla tipologia 1, con coefficiente del 6% del valore d'estimo ed in € **7.248,97** il danno arrecato al paesaggio vincolato;

RITENUTO, ai sensi del sopra citato art.167 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., di dovere ingiungere al trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente costruita arreca lieve pregiudizio all'ambiente vincolato, come dichiarato dalla stessa Soprintendenza nel provvedimento sopra citato;

D E C R E T A

Art. 1) Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, **sono annullati gli effetti di cui il D.D.S. 3401 del 04/07/2018**, con il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria di € 5.799,18, ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n. 157/2006, somma imputata sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2.

Art. 2) Per effetto del superiore annullamento la Sig.ra **XXXX** non è tenuta al pagamento della predetta sanzione di cui al **D.D.S. 3401 del 04/07/2018**.

Art. 3) L'accertamento di € **5.799,18 di cui al D.D.S. 3401 del 04/07/2018**, assunto sul cap. 1987 capo 14 dell'esercizio finanziario 2018, è **ridotto di pari importo**.

Art. 4) La Ditta **XXXX**, residente ad **XXXX**, è **tenuta a pagare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, la somma di € **7.248,97** da imputarsi sul cap. 1987, Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice SIOPE 3.02.02.01.999, quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle opere abusive.

Tale somma dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- versamento diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A. di Agrigento;
- versamento diretto tramite conto corrente postale n. 229922 intestato a “Unicredit S.p.A. Agrigento - Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;
- bonifico bancario utilizzando il codice IBAN IT 42P076011660000000229922 indicando quale beneficiario – Ufficio di Cassa della Regione Siciliana -- Unicredit S.p.A. di Agrigento – Cassiere Agrigento;

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni.”

A comprova dell'avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all'Assessorato Regionale del Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell'Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – S3.2

- originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di Unicredit S.p.A.;
- originale o copia autenticata della ricevuta di versamento rilasciata dall'Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento.
- ricevuta attestante la conferma dell'avvenuta esecuzione del bonifico bancario.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art. 5) Con il presente decreto è accertata la somma di € **7.248,97** sul cap. 1987 capo 14 dell'esercizio finanziario 2021.

Art. 6) Ai sensi dell'art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all'indirizzo www.regione.sicilia.it/beniculturali, è consentito il pagamento rateizzato **“per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00”**.

Art. 7) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di ricezione del presente decreto.

Art. 8) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Palermo, 01-02-2021

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Caterina Perino